

STATUTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore l'associazione denominata "SINANTROPO ETS" che assume la forma giuridica di Associazione di promozione sociale, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

Articolo 2 - FINALITÀ

La associazione è costituita per perseguire le seguenti finalità civiche, solidaristiche e/o di utilità sociale: solidarietà, finalità sociali, cultura, turismo.

La associazione, pertanto, non persegue alcuno scopo di lucro.

Articolo 3 - OGGETTO

Per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Ente svolge le seguenti attività di interesse generale (d'ora in poi, "Attività di Interesse Generale"):

* organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

* organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale .
costituire un centro di riferimento per i vari gruppi creativi, artistici in genere, al fine di contribuire alla crescita ed alla elevazione culturale ed artistica della cittadinanza;
- intraprendere attività di promozione culturale a vantaggio di tutti i cittadini; - organizzare incontri, stages e seminari finalizzati all'apprendimento, alla crescita e allo sviluppo delle tecniche e delle varie attività artistiche; - promuovere rassegne, mostre ed esposizioni varie.

Le suddette attività vengono svolte in forma di azione volontaria, azione di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi oppure azione di mutualità o di produzione o di scambio di beni o servizi.

La associazione può svolgere altre diverse attività, anche commerciali e produttive, purché queste siano secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 6 Codice del Terzo Settore.

Articolo 4 - SEDE

La associazione ha sede nel Comune di Segrate.

Con le modalità previste dalla legge, l'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune della sede della associazione e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata unicamente a seguito di delibera dell'assemblea degli associati e, ai sensi dell'art. 48, comma 1, Codice del

Lucrezia Gargano

- morte dell'associato;
- esclusione dell'associato;
- estinzione o scioglimento dell'associazione.

L'associato receduto, deceduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote associative versate.

Articolo 15 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE

È fatto divieto assoluto di cedere la partecipazione o la quota associativa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 35, comma 2, Codice del Terzo Settore.

Articolo 16 - RECESSO DELL'ASSOCIATO

L'associato può sempre recedere dalla associazione, senza condizioni o limiti.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

L'associato che recede non ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al patrimonio. Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione dell'associato per giusta causa.

Articolo 17 - MORTE DELL'ASSOCIATO

In caso di morte dell'associato, gli associati superstiti non devono liquidare la quota di partecipazione agli eredi.

Gli associati superstiti possono continuare l'attività associativa con gli eredi, a condizione che questi vi acconsentano.

Articolo 18 - GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo qualora previsto e nominato;
- Organo di revisione qualora previsto e nominato).

Articolo 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre Consiglieri, all'interno del quale deve essere nominato un Presidente.

Il Presidente :

- effettua l'ordinaria amministrazione dell'ente e ne cura l'andamento;
- fa rispettare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni;
- convoca l'Assemblea degli associati e il Consiglio di Amministrazione;
- predispone la bozza del bilancio e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- rappresenta l'ente di fronte ai terzi, anche in giudizio.

Può assumere la carica di amministratore solo chi sia in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

La maggioranza degli amministratori viene scelta tra le persone fisiche associate ovvero tra quelle indicate dalle persone giuridiche associate, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 2, Codice del Terzo Settore e 2382 codice civile.

Gli amministratori possono essere anche non associati, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, Codice del Terzo Settore.

Gli amministratori entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono

Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza dell'attività associativa, è necessario che gli associati siano in grado di accedere ai documenti dell'associazione.

chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi nome, cognome, luogo e data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza legale dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, Codice del Terzo Settore.

Articolo 20 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA E CESSAZIONE

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dagli associati al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (inclusa l'ipotesi in cui venga meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari), l'assemblea degli associati provvede alla loro sostituzione.

Articolo 21 - DECISIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente, salvo elezione diretta da parte dell'assemblea. Il Presidente coordina le attività dell'ente, predispone e presenta il bilancio, esegue le delibere degli organi associativi e nomina delegati per organismi esterni.

Il Consiglio delibera mediante riunione assembleare e il Presidente convoca le riunioni, fissando ordine del giorno, data, luogo e ora, con avviso inviato almeno 3 giorni prima (o 1 giorno in caso d'urgenza). Le riunioni possono tenersi fuori sede o in modalità telematica, purché tutti i partecipanti siano identificabili e possano intervenire in tempo reale.

Le delibere sono valide con la maggioranza dei membri presenti e si adottano con la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità, la proposta è respinta. È sufficiente la presenza di tutti i consiglieri per rendere valide le deliberazioni, anche senza convocazione formale.

Le decisioni sono verbalizzate e i verbali firmati dal Presidente e dal segretario, se nominato, e trascritti nei libri sociali.

Articolo 22 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione ha i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue competenze ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 codice civile, nei limiti di compatibilità.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 23 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dell'ente spetta a ciascun consigliere, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della associazione spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, Codice del Terzo Settore. Le eventuali limitazioni del potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel Registro Unico

Maria Grazia C...

Nazionale del Terzo Settore o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 24 - COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Gli associati possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica, od assegnare emolumenti, compensi o corrispettivi.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro emolumento, compenso o corrispettivo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Articolo 25 - CONFLITTO DI INTERESSI

Ai sensi dell'articolo 27 Codice del Terzo Settore, al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter codice civile.

Articolo 26 - RESPONSABILITÀ

Ai sensi dell'articolo 28 Codice del Terzo Settore, gli amministratori rispondono nei confronti dell'ente, degli associati, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 codice civile e dell'art. 15 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Delle obbligazioni e dei debiti assunti dall'associazione rispondono gli amministratori ed anche coloro che agiscono in nome e per conto dell'associazione indipendentemente dalla carica ricoperta.

Articolo 27 - DECISIONI DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea degli associati è l'organo deliberativo dell'associazione e le sue decisioni vincolano tutti gli associati. Deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Può essere convocata anche su richiesta di un decimo degli associati, con avviso inviato almeno 3 giorni prima (1 giorno in caso d'urgenza), indicando data, luogo, ora e ordine del giorno.

L'assemblea è valida in prima convocazione con la maggioranza degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con qualunque numero di partecipanti. Ogni associato ha diritto a un voto, che è palese salvo per la nomina delle cariche sociali, decise a scrutinio segreto.

Le modifiche dello statuto richiedono il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati in prima convocazione e 1/3 in seconda. Lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio necessitano del voto di almeno 3/4 degli associati.

Gli associati possono delegare altri associati per rappresentarli, con un limite di 3 deleghe (o 5 per associazioni con oltre 500 membri). È ammessa la partecipazione tramite mezzi telematici o voto elettronico, a condizione che sia garantita l'identificazione dei partecipanti.

Articolo 28 - COMPETENZE INDEROGABILI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea della associazione:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei componenti degli altri eventuali organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

Maria Grazia Cavigli

- ## Articolo 29 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 30 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Articolo 31 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Articolo 32 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E LIQUIDAZIONE

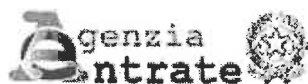
Articolo 33 - ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE

Articolo 34 - RINVIO ALLA LEGGE

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE
UFFICIO REGIONALE
Rovato 3
5/8/2025
Gente
11/19
DIREZIONE REGIONALE
UFFICIO REGIONALE
Rovato 3
5/8/2025
Gente
11/19
DIREZIONE REGIONALE
UFFICIO REGIONALE
Rovato 3
5/8/2025
Gente
11/19

CONFIDENTIAL

Marie Grise Corp



DIREZIONE PROVINCIALE DI: I DI MILANO

UFFICIO TERRITORIALE DI: MILANO 4

Registrazione di Atto Privato

Il 05/08/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TNP , serie 3 , numero 1419

data di stipula: 18/07/2025

ident.vo telematico: TNP25L001419000UC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: CRSMGR37L45E514K

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

97446220150				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

